

Bruxelles, 6 marzo 2025
(OR. en)

6775/25

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0326(NLE)**

**SCH-EVAL 16
SCHENGEN 17
JAI 275
MIGR 81
COMIX 76**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per affrontare gli ambiti comuni da migliorare risultanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 "Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE attraverso soluzioni comuni e pratiche innovative"

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per affrontare gli ambiti comuni da migliorare risultanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 "Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE attraverso soluzioni comuni e pratiche innovative", adottata dal Consiglio nella sessione del 5 marzo 2025.

In linea con l'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONI

per affrontare gli ambiti comuni da migliorare risultanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 "Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE attraverso soluzioni comuni e pratiche innovative"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha sollecitato un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, mediante il ricorso all'insieme delle politiche, degli strumenti e dei mezzi pertinenti di cui l'UE dispone, compresi la diplomazia, lo sviluppo, il commercio e i visti.

¹ GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj>.

- (2) Nel 2024 una squadra di valutazione composta da esperti degli Stati membri e della Commissione e osservatori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha effettuato una valutazione tematica delle pratiche degli Stati membri e delle loro capacità di garantire il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano l'*acquis* di Schengen. Scopo della valutazione tematica era rafforzare la capacità degli Stati membri di adempiere ai loro obblighi giuridici di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno, e contribuire a un'attuazione uniforme, armonizzata ed efficiente dell'*acquis* di Schengen, tenendo conto del fatto che il rimpatrio è fondamentale per garantire una gestione efficace e credibile della migrazione, anche limitando i movimenti secondari, nonché per contrastare in modo sostenibile alcune delle principali minacce alla sicurezza interna dello spazio Schengen. La valutazione tematica intendeva inoltre individuare i principali ostacoli comuni che limitano la capacità delle autorità nazionali di effettuare rimpatri efficaci e indicare soluzioni e pratiche comuni dell'Unione che apporterebbero un valore aggiunto a un sistema comune dell'UE per i rimpatri.
- (3) Dato che il processo di rimpatrio è strettamente legato all'attuazione generale dell'*acquis* di Schengen, costituendo quindi un processo complesso a cui partecipano numerosi attori, autorità e portatori di interessi, la valutazione tematica si è concentrata su tre diversi settori strategici: il rimpatrio, la protezione delle frontiere esterne e la gestione dei sistemi informatici. L'obiettivo principale di tale approccio era valutare se gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per eseguire le decisioni di rimpatrio, nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi interessati, e individuare possibili azioni da intraprendere per apportare miglioramenti in questi settori.
- (4) A seguito della valutazione tematica, la Commissione ha adottato una relazione¹ che presenta la valutazione degli ambiti comuni da migliorare e le migliori pratiche individuate durante la valutazione tematica².
- (5) Nell'ambito di questa valutazione tematica tutti gli Stati che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen sono stati valutati secondo la metodologia prevista nella guida alla valutazione Schengen di cui alla raccomandazione C(2023) 6790 della Commissione³.
- (6) La squadra di valutazione ha operato sotto il coordinamento degli esperti principali della Commissione e degli Stati membri (Svezia). Comprende inoltre un secondo esperto della Commissione ed esperti nazionali di Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svizzera. Il lavoro della squadra è stato coadiuvato da osservatori designati da Frontex e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

¹ Doc. C(2024) 9171.

² Si tratta di pratiche che, secondo la squadra di valutazione, migliorano l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'UE. Non sono state sottoposte a un controllo di conformità con il diritto dell'UE, in quanto spetta esclusivamente agli Stati membri che applicano l'*acquis* di Schengen garantire il rispetto delle norme applicabili.

³ Raccomandazione C(2023) 6790 della Commissione, del 16 ottobre 2023, sull'istituzione di una guida alla valutazione Schengen da utilizzare per l'attuazione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen.

- (7) La squadra di valutazione ha elaborato un questionario specifico e ha analizzato i risultati delle precedenti relazioni di valutazione Schengen per individuare le sfide comuni e le migliori pratiche pertinenti per la valutazione tematica.
- (8) Le raccomandazioni formulate nella presente decisione e le migliori pratiche raccolte e descritte nella relazione sono state raggruppate secondo tre elementi costitutivi: 1) provvedere al buon funzionamento del sistema Schengen tramite rimpatri efficaci; 2) garantire un'interazione efficace tra le autorità nazionali nelle fasi fondamentali del processo di rimpatrio; 3) massimizzare l'efficienza a livello nazionale rafforzando la cooperazione europea. Questi elementi costitutivi richiedono una pianificazione orizzontale efficace, in particolare per predisporre capacità adeguate, razionalizzare le procedure e assicurare un coordinamento efficace a livello sia nazionale che dell'Unione, anche attraverso l'uso delle tecnologie.
- (9) La valutazione tematica sottolinea l'importanza del rimpatrio quale fattore essenziale delle strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere. Un'efficace cooperazione inter-agenzia a livello nazionale è un prerequisito fondamentale del buon funzionamento del sistema nazionale di rimpatrio e, di conseguenza, del sistema comune europeo di rimpatrio. Per realizzare tale sistema occorre intensificare lo scambio di informazioni rendendo il processo decisionale più efficiente ed efficace, utilizzando al meglio le informazioni a disposizione delle autorità a livello nazionale e all'interno dei sistemi d'informazione su larga scala dell'Unione, principalmente il sistema d'informazione Schengen.
- (10) È fondamentale avviare rapidamente la procedura di rimpatrio dopo aver svolto le procedure connesse alla fine del soggiorno regolare, per rispettare l'obbligo di emettere senza indugio decisioni di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, entro i limiti e le garanzie stabiliti dalla direttiva rimpatri secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Parallelamente devono essere messe in atto tutte le garanzie pertinenti in materia di diritti fondamentali affinché i cittadini di paesi terzi siano sottoposti a una valutazione individuale che tenga conto della loro situazione e delle loro esigenze e abbiano accesso a un ricorso effettivo. L'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio lascia agli Stati membri un margine di manovra per stabilire procedure e modalità operative efficaci che rispettino i diritti fondamentali.
- (11) Identificare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche ricorrendo efficacemente a tutti gli strumenti e le informazioni disponibili a livello nazionale e dell'Unione, è un passo necessario per una procedura di rimpatrio efficace.

- (12) Un sistema di rimpatrio efficace implica la possibilità di un rimpatrio dignitoso e sostenibile su base volontaria, che è preferibile al rimpatrio forzato. Il ricorso alla consulenza in materia di rimpatrio e la disponibilità di un'assistenza alla reintegrazione sono strumenti fondamentali per incoraggiare il rimpatrio volontario. Affinché il sistema di rimpatrio volontario sia affidabile e per prevenire la fuga e i movimenti secondari, occorre provvedere anche a un monitoraggio efficace dei cittadini di paesi terzi cui è stato intimato di lasciare il territorio nazionale, per garantire che rispettino i loro obblighi di rimpatrio. Tale monitoraggio è favorito dalle funzionalità del sistema d'informazione Schengen, che dovrebbero essere integrate da misure efficaci a livello nazionale per conseguire l'effetto desiderato.
- (13) Per evitare potenziali ripercussioni in termini di sicurezza, è essenziale disporre di procedure e meccanismi di cooperazione efficaci tra le autorità a livello nazionale e dell'Unione, volti a individuare il prima possibile i cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno che rappresentano una minaccia per la sicurezza e dare priorità al loro rimpatrio. Per lo stesso motivo, le autorità competenti devono cooperare efficacemente al fine di rimpatriare i cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno che stanno scontando una pena detentiva.
- (14) Quando è utilizzato efficacemente, il sistema d'informazione Schengen aggiornato, che comprende le segnalazioni di rimpatrio, rafforza le procedure di rimpatrio, anche attraverso la condivisione dei dati biometrici e la segnalazione dei riscontri positivi (hit), nonché lo scambio di informazioni supplementari tra gli Stati membri.
- (15) Un'attuazione efficace dell'*acquis* di Schengen e degli strumenti europei esistenti è una risorsa preziosa per migliorare ulteriormente l'efficacia dei rimpatri. Tuttavia, per massimizzarne l'impatto è opportuno che gli Stati membri che applicano l'*acquis* di Schengen adottino misure supplementari e pratiche rafforzate.
- (16) La relazione ha individuato ambiti comuni che gli Stati membri devono migliorare nella preparazione o nello svolgimento delle procedure di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno. La relazione presenta inoltre numerose migliori pratiche per aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide esistenti.
- (17) La presente decisione formula raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi ad affrontare gli ambiti comuni da migliorare riscontrati durante la valutazione. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922, gli Stati membri devono presentare alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto ad attuare le raccomandazioni. Devono provvedervi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione. Il piano d'azione dovrebbe prevedere provvedimenti correttivi adeguati per affrontare gli ambiti da migliorare.

- (18) Inoltre, considerando l'ampia gamma di migliori pratiche raccolte e descritte nella relazione, gli Stati membri dovrebbero valutare il loro valore aggiunto ai fini di un sistema di rimpatrio dell'Unione più efficace e la fattibilità della loro attuazione, se del caso in consultazione con gli Stati membri che le hanno già adottate. Gli Stati membri sono incoraggiati a specificare, nei rispettivi piani d'azione, le migliori pratiche che intendono attuare e possono indicare nel piano d'azione i motivi che non consentono loro di attuare le altre migliori pratiche, tenendo conto delle specificità giuridiche e operative nazionali.
- (19) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/922, la Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, deve esaminare l'adeguatezza del piano d'azione entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo. A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, terzo e quarto comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri devono riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del loro piano d'azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell'esame del piano d'azione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione.
- (20) Nei casi in cui raccomandazioni identiche o comparabili riguardanti gli ambiti da migliorare indicati nella presente decisione siano rivolte anche a un singolo Stato membro nel contesto della sua valutazione periodica, lo Stato membro interessato può fare riferimento al modo in cui ha dato seguito a tali raccomandazioni in altri piani d'azione pertinenti. Nel corso del processo di follow-up si punterà a creare ulteriori sinergie tra gli obblighi di comunicazione derivanti dalla valutazione periodica e quelli derivanti dalla valutazione tematica.
- (21) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

RACCOMANDA:

che la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, l'Islanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera dovrebbero:

I. PROVVEDERE AL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SCHENGEN TRAMITE RIMPATRI EFFICACI

Il rimpatrio come parte essenziale della governance di Schengen

1. garantire l'efficace attuazione del rimpatrio quale parte integrante degli elementi pertinenti delle strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere, promuovendo l'efficace cooperazione tra tutti i portatori di interessi, come previsto all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
2. adottare e aggiornare periodicamente i piani di sviluppo delle capacità e i piani di emergenza per i rimpatri, sulla base dei risultati di un'analisi dei rischi, come previsto all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896;

II. GARANTIRE UN'INTERAZIONE EFFICACE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI NELLE FASI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DI RIMPATRIO

Avviare e gestire efficacemente le procedure di rimpatrio

3. provvedere affinché sia adottata senza indebito ritardo una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² e tenendo conto delle possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 6, di tale direttiva;
4. valutare il sistema nazionale di ricorso avverso le decisioni di rimpatrio (in particolare per quanto riguarda il numero di casi, i termini di impugnazione, le condizioni per la concessione dell'effetto sospensivo automatico e i termini per il riesame giudiziario) e adottare misure che si traducano in procedure di ricorso rapide che contribuiscano all'efficacia complessiva del rimpatrio, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, conformemente all'articolo 13 di tale direttiva;
5. garantire l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio in modo efficace e proporzionato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, adottando misure per trattare rapidamente le domande reiterate di protezione internazionale che non adducono fatti o circostanze nuovi e che sono presentate al solo scopo di ritardare o ostacolare l'allontanamento;

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj>).

² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

Sistema digitale di gestione dei casi di rimpatrio per il coordinamento tra le autorità (compresi i sistemi IT su larga scala)

- sviluppare e migliorare il sistema nazionale di gestione dei casi di rimpatrio, tenendo conto del modello per i sistemi nazionali di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS) istituito da Frontex nonché dell'elaborazione di soluzioni digitali per le procedure di migrazione e asilo a livello dell'UE e sfruttando appieno il sostegno disponibile dell'Agenzia a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896;

Procedura di identificazione, anche attraverso l'uso di sistemi IT su larga scala che supportino l'applicazione dell'*acquis* di Schengen

- migliorare e ottimizzare ulteriormente l'uso di tutti gli strumenti (come le banche dati nazionali e dell'UE e il sostegno della rete di funzionari di collegamento) e gli incentivi disponibili (ad esempio l'offerta di un'assistenza adeguata al rimpatrio volontario e alla reintegrazione e formazione professionale) per facilitare l'identificazione dei cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio, al fine di eseguire la decisione di rimpatrio conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;

Sistemi di rimpatrio credibili: coerenza tra rimpatri volontari e rimpatri forzati

- avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per promuovere le possibilità di attuare pienamente l'articolo 7, paragrafo 1, come indicato al considerando 10 della direttiva 2008/115/CE, e per prevedere maggiore assistenza e consulenza per il rimpatrio, compresa l'assistenza fornita conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896;
- istituire meccanismi adeguati per monitorare il rispetto di un obbligo di rimpatrio, in modo da eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o l'obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il periodo concesso per la partenza volontaria, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
- provvedere affinché l'uscita di un cittadino di paese terzo soggetto a decisione di rimpatrio sia registrata sistematicamente e senza indugio nel sistema d'informazione Schengen, e affinché sia inserita, se del caso, una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso, eseguendo la verifica approfondita all'uscita alla frontiera esterna a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e assicurando che le informazioni supplementari siano condivise tramite SIRENE in linea con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj>).

² Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj>).

Rimpatrio prioritario dei criminali e di coloro che costituiscono una minaccia per la sicurezza

11. adottare tutte le misure necessarie per rimpatriare quanto prima i cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio che non concede un periodo per la partenza volontaria, nonché i cittadini di paesi terzi che stanno scontando una pena detentiva, fatto salvo il diritto penale nazionale, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
12. non appena la minaccia è accertata, includere sistematicamente nelle segnalazioni di rimpatrio contenute nel sistema d'informazione Schengen informazioni sulla minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale posta da un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1860;
13. provvedere affinché siano pienamente utilizzate le possibilità previste dall'articolo 7, paragrafo 4, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE per quanto riguarda la concessione di un periodo per la partenza volontaria e la durata dei divieti d'ingresso nei casi riguardanti cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

III. MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA NAZIONALE RAFFORZANDO LA COOPERAZIONE EUROPEA

Migliorare lo scambio di informazioni per un processo decisionale più efficiente ed efficace

14. provvedere affinché le autorità nazionali competenti incaricate dell'esame delle condizioni e dell'adozione delle decisioni relative all'ingresso, al soggiorno e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, nonché quelle che effettuano verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, abbiano pieno accesso ai dati del sistema d'informazione Schengen e il diritto di consultarli conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1860, all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e all'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio²;
15. predisporre procedure nazionali rapide per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in modo che le segnalazioni di rimpatrio siano immediatamente inserite nel sistema d'informazione Schengen a seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860;

¹ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj>).

² Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj>).

16. garantire che i dati biometrici disponibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere u) e v), del regolamento (UE) 2018/1860 siano inclusi nelle segnalazioni di rimpatrio contenute nel sistema d'informazione Schengen, al fine di migliorare l'identificazione;

Sostegno operativo tramite Frontex

17. se e quando opportuno, avvalersi appieno del sostegno operativo disponibile attraverso Frontex di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2019/1896 per migliorare l'efficacia delle attività di rimpatrio e adeguare i sistemi e le procedure nazionali per consentire il pieno utilizzo di tali possibilità;
18. utilizzare il sostegno operativo disponibile attraverso Frontex per inviare le squadre per il rimpatrio di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1896, garantendo nel contempo la piena integrazione operativa conformemente agli articoli 54 e 82 del regolamento (UE) 2019/1896, per rispondere a carenze di risorse umane che ostacolano l'esecuzione efficace e rapida dei rimpatri, in particolare nei casi in cui un gran numero di cittadini di paesi terzi è soggetto contemporaneamente alla procedura di rimpatrio.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2025

*Per il Consiglio
Il presidente*
